



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.06.2000  
COM(2000) 356 definitivo

2000/0141 (ACC)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

1. Il Protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta Convenzione ACP/CE, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1° marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione 1/2000 del Comitato degli Ambasciatori ACP/CE, e l'accordo sullo zucchero tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India contemplano l'impegno della Comunità di acquistare ed importare, a prezzi garantiti, lo zucchero di canna che i paesi esportatori interessati non possono commercializzare nella Comunità a prezzi equivalenti o superiori ai prezzi garantiti.
2. Per il periodo di consegna 1999/2000, la Commissione ha negoziato i prezzi garantiti con gli Stati ACP e la Repubblica dell'India in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del Protocollo n. 8 sullo zucchero ACP, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1° marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione 1/2000 del Comitato degli Ambasciatori ACP/CE, e dell'accordo con l'India sullo zucchero di canna e in conformità con le linee direttrici per i negoziati date dal Consiglio il 14.2.2000.
3. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di decisione relativa alla conclusione degli accordi sottoforma di scambio di lettere figurante nell'allegato.
4. Incidenze finanziarie:

Le proposte non comportano incidenze finanziarie diverse da quelle già previste nel bilancio 2000.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE<sup>1</sup>, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1° marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione 1/2000 del Comitato degli Ambasciatori ACP/CE<sup>2</sup>, e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India<sup>3</sup> è garantita, in conformità dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero.
- (2) È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000.

---

<sup>1</sup> GUL 229 del 17.8.1991, pag. 216.

<sup>2</sup> GUL 56 dell'1°3.2000, pag. 47.

<sup>3</sup> GUL 190 del 22.7.1975, pag. 35.

DECIDE:

*Articolo 1*

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica della Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno della Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000.

Il testo degli accordi è allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **ALLEGATO**

### **Testo n. I**

#### **ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LE BARBADOS, BELIZE, LA REPUBBLICA DEL CONGO, FIGI, LA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUIANA, LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, LA GIAMAICA, LA REPUBBLICA DEL KENIA, LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR, LA REPUBBLICA DEL MALAWI, LA REPUBBLICA DI MAURIZIO, LA REPUBBLICA DEL SURINAM, S. CRISTOFORO E NEVIS, IL REGNO DELLO SWAZILAND, LA REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA, TRINIDAD E TOBAGO, LA REPUBBLICA D'UGANDA, LA REPUBBLICA DI ZAMBIA E LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE  
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA  
PER IL PERIODO DI CONSEGNA 1999/2000**

A. Lettera n. 1

Bruxelles, .....

Signor,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1° marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione 1/2000 del Comitato degli Ambasciatori ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1 luglio 1999 - 30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio  
dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles, .....

Signor,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1° marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione 1/2000 del Comitato degli Ambasciatori ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1 luglio 1999 - 30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei Governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei Governi  
degli Stati ACP di cui  
al protocollo n. 3

**Testo n. II**

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'INDIA  
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA  
PER IL PERIODO DI CONSEGNA 1999/2000

A. Lettera n. 1

Bruxelles, .....

Signor,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1 luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio, a 52,37 EUR/100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, a 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio  
dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles, .....

Signor,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1 luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio, a 52,37 EUR/100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, a 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità".

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio Governo di cui alla lettera stessa, su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Governo  
della Repubblica dell'India

# SCHEDA FINANZIARIA

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>				
1. LINEA DI BILANCIO: B1-11		STANZIAMENTI: 1 996 mio EURn		
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi sotto forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli stati ACP e dall'altro la Repubblica indiana in merito ai prezzi garantiti per lo zucchero di canna nel periodo di consegna 1999/2000.				
3. BASE GIURIDICA: Trattato CE, articolo 133				
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Garantire i prezzi nella fase cif agli stati ACP e all'India per le loro consegne di zucchero bianco o zucchero greggio di canna alla Comunità per renderli comparabili ai prezzi agricoli praticati per i produttori di zucchero della Comunità nel periodo di consegna 1999/2000.				
5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI  (mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO (2000) (mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (2001) (mio EUR)	
5.0 SPESE A CARICO	718	718	-	
- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)				
- DEI BILANCI NAZIONALI				
- ALTRI SETTORI				
5.1 ENTRATE				
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)				
- SUL PIANO NAZIONALE				
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	2001	2002	2003	2004
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-	-
5.2 METODO DI CALCOLO: 1,3 mio t x EUR 525,50/t (restituzioni) = 683,50 mio EUR (B) 1,2 mio t x EUR 29,2/t (aiuto raffinaz.) = <u>35,04</u> mio EUR (B) 718,54 mio EUR (B)				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ / <del>NO</del>
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ / <del>NO</del>
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				SÌ / NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SÌ / <del>NO</del>
OSSERVAZIONI: Trattasi di un provvedimento d'applicazione nel quadro della IV convenzione di LOME, protocollo n. 8, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1° marzo 2000. Tale provvedimento non comporta quindi nuove incidenze finanziarie rispetto alla situazione precedente. Il costo della riesportazione di quantitativi equivalenti di zucchero comunitario e dell'aiuto alla raffinazione dello zucchero greggio, è preso in considerazione nel bilancio 2000.				